

PROVINCIA DI BERGAMO



COMUNE DI BRUSAPORTO



RETICOLO IDRICO MINORE E ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

Indice

1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
2	DEFINIZIONI	3
3	COMPETENZE.....	4
4	OBIETTIVI E CRITERI	6
5	RETICOLO IDRICO CONSORTILE.....	9
5.1	Dimensionamento delle fasce di rispetto.....	9
5.2	Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce.....	10
5.3	Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua.....	13
5.4	Modalità di realizzazione di nuovi interventi	14
5.5	Pratiche autorizzative e canoni	15
5.6	Disciplina degli scarichi	17
6	RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE	19
6.1	Dimensionamento delle fasce di rispetto.....	19
6.2	Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce.....	20
6.3	Attività soggette ad autorizzazione e procedure.....	22
6.3.1	Scarichi in corsi d'acqua	24
6.4	Carattere e tipologia degli interventi	25
6.5	Autorizzazione paesistica	27
6.6	Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	27
6.7	Procedure per la nuova definizione delle aree demaniali	28
6.8	Riscossione di canoni di polizia idraulica	28
6.9	Norme transitorie.....	29
7	CODICI IDENTIFICATIVI DEL RETICOLO IDRICO MINORE INDIVIDUATO	29
8	ELENCO ALLEGATI.....	31

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento comunale, in attuazione della legge 1/2000 e successiva D.G.R. 25 gennaio 2002 – N. 7/7868 modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950, fornisce i criteri e le modalità per gli interventi, nelle fasce di pertinenza del reticolo idrico minore (RIM), e per l'attività di "polizia idraulica", intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Gli elaborati grafici allegati, composti da 4 carte e da 6 tavole distinte, identificano il reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto, le intersezioni antropiche, la sovrapposizione con le carte catastali e costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) **Reticolo Idrico Principale**: si intende l'elenco dei corsi d'acqua inseriti nell'allegato A alla D.G.R. n. 7/7868, modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950;
- b) **Reticolo di bonifica o reticolo consortile o RIM consortile**: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica", modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950 ed eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica, emersi in fase di approfondimento d'indagine nella definizione del Reticolo Minore Comunale.

A tale reticolo appartengono quattro differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;

- corsi ricompresi anche nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica "Reticolo idrico principale", di competenza regionale;
 - corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.
- c) **Reticolo comunale o RIM comunale**; l'insieme dei corsi d'acqua individuati negli allegati cartografici che non ricadono negli allegati A e D, ma che individuano corsi d'acqua di notevole importanza ai fini idraulici e che sono di stretta competenza comunale.
- d) **Fascia di rispetto**: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dal ciglio superiore del corso d'acqua per entrambe le sponde.

Il presente regolamento interessa corsi d'acqua di natura per lo più artificiale, appartenenti a due distinti sistemi.

Il primo (**RIM comunale**) si colloca tra la collina di Brusaporto ed il centro abitato, e costituisce di fatto il sistema dei corsi d'acqua/canali che intercetta e allontana le acque di ruscellamento della collina di Brusaporto (M. Tomenone). Tale sistema è riconoscibile in cartografia, oltre che per l'adozione di opportuna simbologia, dalla codifica R.I.M. (Reticolo Idrico Minore) senza ulteriori specificazioni

Il secondo (**RIM consortile**), che interessa buona parte del resto del territorio comunale, è integralmente artificiale e costituisce il reticolo delle rogge, originalmente con solo finalità irrigue, di pertinenza del Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca. Tale sistema è identificato negli elaborati cartografici dalla codifica R.I.M-CB.

3 COMPETENZE

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica trasferisce una serie di competenze in termini di gestione del RIM dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica.

In particolare, la delibera stabilisce, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui

all'allegato D alla delibera stessa, e le funzioni relative alla manutenzione e gestione amministrativa, ai consorzi di bonifica.

La delibera stabilisce inoltre il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica e di manutenzione dei corsi idrici relative al RIM comunale, ai comuni, o alle comunità montane se i comuni stessi sono classificati come montani.

Le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell'allegato D alla D.G.R. 7/7868, le competenze sono poste in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Va ricordato, a proposito del trasferimento delle funzioni di polizia idraulica ai comuni, che la L.R. n. 5 del 24 Marzo 2004 ha modificato il comma 114 della L.R. n. 1 del 5 Gennaio 2000 come riportato nel testo seguente evidenziato in grassetto:

114. *Ai Comuni sono delegate:*

*a) le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, **limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici**, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale;*

La modifica non appare di poco conto, in quanto nell'ipotesi, che debbano essere considerati demaniali o i corsi d'acqua riportati sulle mappe catastali, con doppia linea continua e senza attribuzione di numero di particella o, secondo interpretazioni ancor

più restrittive, solo i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, il comune di Brusaporto non disporrebbe di un reticolo demaniale su cui esercitare alcuna attività di polizia idraulica, e sul quale raccogliere i relativi canoni regionali. Gli unici corsi d'acqua indicati come demaniali nel comune di Brusaporto sono già compresi nell'allegato D alle delibere regionali e quindi sono di competenza consortile.

In attesa di un chiarimento normativo sollecitato da diversi Enti istituzionali e non, gli elaborati grafici riportano comunque l'ubicazione delle intersezioni antropiche che, così come previsto dalla DGR n.7/13950, sarebbero assoggettabili al pagamento del canone regionale di polizia idraulica.

Nonostante il quadro normativo di riferimento sia allo stato attuale, non del tutto chiaro, la conservazione della continuità del Reticolo Idrico Minore, e la preservazione delle relative fasce di rispetto, appare comunque ampiamente auspicabile, per motivazioni che investono diversi aspetti ed in particolare, la loro importanza dal punto di vista idraulico, della qualità ambientale e l'accessibilità agli stessi per garantirne gli interventi di manutenzione.

4 OBIETTIVI E CRITERI

Il reticolo idrografico minore (RIM) per il territorio comunale di Brusaporto – provincia di Bergamo - è stato identificato attraverso i criteri elencati nell'Allegato B del D.G.R. 25.01.2002 n.7/7868 e nell'Allegato B del D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950 in particolare se si verificano una o più delle condizioni seguenti:

- come non facente parte del reticolo idrico principale (nel caso in esame assente);
- che sia indicato come demaniale nelle carte catastali, (doppia riga continua senza indicazione del numero di particella);
- che sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- che sia interessato da derivazioni d'acqua;
- che sia rappresentato come corsi d'acqua nella cartografia ufficiale (I.G.M. e C.T.R.);

- attraverso rilevazioni e sopralluoghi in sito mirati ad accertare la valenza dal punto di vista idraulico del corso d'acqua, cioè a stabilirne l'importanza a raccogliere e a smaltire le acque meteoriche, evitando ristagni ed allagamenti.

Pertanto le fasce di rispetto sono state applicate sia ai corsi d'acqua inseriti nelle mappe catastali, o nella cartografia ufficiale, sia a tutti i corsi naturali/artificiali caratterizzati da continuità laterale e valenza idraulica che sono emersi nel corso dei rilievi di terreno.

Per cercare di evidenziare al meglio le diverse componenti del Reticolo Idrico Minore nell'allegata cartografia, lo stesso è stato suddiviso in diverse categorie, e identificato per mezzo di diverse simbologie, a seconda che:

- appartenga al reticolo di bonifica (nel caso in esame di pertinenza del Consorzio della Media Pianura Bergamasca);
- appartenga al RIM comunale;

Con opportuna simbologia ciascuna delle due categorie precedenti è stata suddivisa ulteriormente, in relazione al carattere naturale od artificiale del corso d'acqua, ed in funzione dell'essere a cielo aperto o tombinato/intubato.

Sono stati esclusi dal computo delle fasce di rispetto, tutti quei corsi d'acqua naturali o artificiali di importanza minore, che si caratterizzano per il regime occasionale o transitorio, che non scorrono in un alveo particolarmente evidente, le canalette in scavo o prefabbricate, utilizzate per l'irrigazione dei coltivi o per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in zone per lo più urbanizzate.

Va evidenziato che il RIM di Brusaporto si presenta in massima parte artificiale o artificializzato; si rileva inoltre che il RIM di competenza consortile, spesso non trova corrispondenza con le mappe catastali a perimetro aperto, in quanto alcuni rami di collettore sono stati oggetto di rifacimento, o di tombinatura, in alcuni casi anche con cambiamento del tracciato originale. Le carte catastali riportano in numerosi casi la prova dell'avvenuta sdemanializzazione del sedime anticamente occupato dalle rogge, in quanto riportano i numeri di particella attribuiti ex novo al sedime sdemanializzato.

In altri casi invece tale evidenza manca, presumibilmente in quanto i tratti di roggia in questione hanno perduto col tempo la loro funzionalità venendo abbandonati.

Al fine di evidenziare le principali differenze esistenti tra la configurazione attuale delle rogge e la situazione riportata sulle mappe catastali, è stato realizzato un elaborato cartografico consistente nella sovrapposizione tra rilievo aereofotogrammetrico e carte catastali (Tav. 4). In questo documento si è provveduto ad evidenziare con apposita simbologia i principali tratti della rete delle rogge catastali che non trovano riscontro con la situazione attuale, o perché oggetto di sdemanializzazione e cambiamento di tracciato, oppure perché tombinate o anche perché semplicemente abbandonate.

Nella redazione di questo elaborato si è cercato di minimizzare gli inevitabili errori di sovrapposizione legati ai diversi metodi di rilievo (terrestre e fotogrammetrico) e alle diverse proiezioni e datum utilizzati, (proiezione Cassini Soldner su ellissoide di Bessel per il catasto e proiezione Gauss Boaga su ellissoide Ed50 per rilievo aerofotogrammetrico), anche se ovviamente le due cartografie non sono mai perfettamente sovrapponibili.

Per garantire la lettura dell'elaborato inoltre, si è preferito evitare di riportare anche i tracciati delle rogge catastali, quando questi presentano differenze minime (legate agli inevitabili problemi di georeferenziazione) rispetto ai tracciati odierni.

In altre parole, mentre le difformità tra mappe catastali e situazione odierna riportate in Tav. 4, si possono spiegare solo con una effettiva modifica del tracciato, con l'abbandono di alcuni corsi d'acqua o con la loro tombinatura, in tutti gli altri casi le inevitabili incongruenze dipendono essenzialmente da problemi di georeferenziazione di rilievi caratterizzati da precisione molto diversa.

La Tav. 4 comprende solo la porzione del territorio comunale in cui l'esame delle carte catastali ha consentito di evidenziare la presenza di corsi d'acqua di interesse demaniale; esternamente a quest'area, nel comune di Brusaporto non sono presenti corsi d'acqua indicati come demaniali (doppia linea continua senza attribuzione di numero di particella). Tale scelta ha consentito di produrre un unico elaborato di sovrapposizione catastale/fotogrammetrico, mantenendo la scala nominale di riferimento del catastale 1:2000, garantendo quindi una discreta leggibilità dell'elaborato, nonostante la pessima qualità del materiale di partenza.

Sulla base delle considerazioni precedentemente espresse, esiste quindi la possibilità concreta che alcuni collettori insistano localmente su tratti di terreno non inseriti nel

demanio pubblico e, viceversa, è localmente possibile che risultino tuttora compresi nel demanio pubblico, porzioni di territorio in cui i collettori sono stati dismessi.

Per rappresentare fedelmente il RIM nel suo stato di fatto attuale, si è considerato ovviamente il solo tracciato odierno, in quanto quello riportato sulle mappe catastali ha, in parecchi casi, solo valenza storica.

Sono state infine individuate puntualmente, con opportuna simbologia, le intersezioni antropiche con il RIM (ovviamente solo quelle accessibili), che potranno essere oggetto di valutazione al fine di assegnare loro i corrispettivi canoni regionali di polizia idraulica.

5 RETICOLO IDRICO CONSORTILE

La cartografia allegata al presente regolamento individua graficamente il R.I.M. comunale ed il RIM consortile e le relative fasce di rispetto secondo i criteri stabiliti dal comma 5.1 del punto 5 dell'Allegato B – Criteri per l'esercizio delle attività di polizia idraulica di competenza comunale.

Le note che seguono sono tratte in massima parte dalle “Linee guida per la predisposizione del regolamento relativo al reticolo di bonifica” redatto dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

5.1 Dimensionamento delle fasce di rispetto

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi.

In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;

- il corso è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Per il comune di Brusaporto le fasce relative al RIM consortile hanno tutte un'ampiezza pari a 5 m.

Per quanto attiene le edificazioni già esistenti che, dopo identificazione delle fasce di rispetto citate, dovessero ricadere all'interno delle stesse, ne viene riconosciuta la regolarità ai sensi della normativa fino ad oggi vigente; interventi su questi edifici saranno, d'ora in poi, soggetti alle presenti norme, secondo quanto specificato nel seguito.

5.2 Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 368/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", titolo VI "Disposizioni di polizia idraulica".

In base sia alle indicazioni riportate nella D.G.R. 7/7868 e successiva D.G.R. 7/13950 di modifica, che alle nuove disposizioni di cui alla L.R. 7/2003, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha predisposto un regolamento consortile, da divulgare tra i Comuni del comprensorio, che recepisce le norme dell'ancor valido R.D. 368/1904 per la regolamentazione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi di cui all'allegato D alla D.G.R. 7/7868 stessa.

In una fase successiva, in base a quanto stabilito nella L.R. 7/2003, la Giunta Regionale emanerà un nuovo regolamento di polizia idraulica, che sostituirà in tutto o in parte il presente; sarà compito del Consorzio condurre le dovute verifiche ed informare i Comuni consorziati.

Nel seguito si riportano le indicazioni per la regolamentazione delle attività nelle fasce di rispetto:

- è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
- è vietata qualsiasi nuova edificazione all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;
- non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso;
- non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
- non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi agricoli a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
- è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
- è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m;

- è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
- è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
- è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all'interno delle fasce di rispetto (5 o 10 m);
- è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
- è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
- ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La tabella seguente riporta le distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati, per la fascia di 5 m (non sono presenti fasce di rispetto di maggiore ampiezza in comune di Brusaporto).

<i>ATTIVITA'</i>	<i>DISTANZA</i>
	fascia di rispetto di 5 m
<i>Apposizione di recinzioni, piantagione di alberi, installazione siepi</i>	1,5
<i>Movimentazione di terreno connessa a bonifica dei fondi agricoli</i>	2
<i>Realizzazione di fabbricati e depositi di materiali</i>	5

<i>Apertura di canali</i>	> 2
<i>Esecuzione di scavi</i>	> 5

Sono interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

- a) interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;
- b) modifiche di tracciato, realizzazione di sovrappassi, alterazione delle sponde;
- c) realizzazione di opere di difesa che non comportino restringimenti d'alveo;
- d) realizzazione di attraversamenti aerei, attraversamenti in subalveo, opere di viabilità superficiale e sotterranea;
- e) realizzazione di opere di derivazione per l'asservimento di fondi privati.

5.3 Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;

- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

5.4 Modalità di realizzazione di nuovi interventi

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;

- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

5.5 Pratiche autorizzative e canoni

Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nella gestione del reticolo idrografico di sua competenza sono identificate in:

- espressione di pareri di compatibilità idraulica;
- rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
- emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
- riscossione di canoni di cui sopra;
- attività di manutenzione sui corsi di competenza.

Sono esclusi da questo iter interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al paragrafo 5.3, attuati da soggetti diversi dal Consorzio di Bonifica, per i quali è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Al momento del rilascio della concessione, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Consorzio. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d'acqua non appartenenti all'elenco delle acque pubbliche, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella Deliberazione Consortile n. 083, prot. 5601, del 27/07/2000.

In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- a) utilizzazione aree sovrastanti condotte tombinate, fermo restando il divieto di nuove tombinatura a sensi del d. Lgs. 152/99 – art. 41;
- b) immissioni di acque reflue bianche in colatura da sfiori di condotte in genere;
- c) sottopassi di rogge con tubazioni o servizi o sovrappassi di rogge già coperte;
- d) sovrappassi di rogge con tubazioni o servizi in tratti di canale a cielo aperto fatta salva la funzionalità idraulica del canale;
- e) muri di sponda con plinto di fondazione;
- f) canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;
- g) tralicci – pali per linee aeree;
- h) concessioni in uso di aree rese disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
- i) utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.

Il testo della Delibera con i dettagli dei canoni è riportato in allegato.

Per quanto riguarda, invece, i corsi d'acqua che rientrano nella rete consortile, ma che sono stati anche iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, il canone che viene applicato è quello riportato nella D.G.R. 7/13950, allegato C, “Canoni Regionali di Polizia Idraulica”, di cui si riporta copia allegata al presente documento. Per tali concessioni, in caso di occupazione di suolo pubblico deve essere versata anche la quota relativa all'imposta regionale, in misura pari al 100% dell'importo complessivo del canone da versare.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare la seguente documentazione di rito:

1. domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dal Consorzio;

2. relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
3. disegni del manufatto;
4. corografia in scala 1:10.000;
5. copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
6. aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
7. fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio, e il relativo parere della Regione Lombardia.

5.6 Disciplina degli scarichi

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/99 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo di bonifica, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Consorzio di Bonifica. Il Consorzio stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nei paragrafi precedenti.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"

(P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e nella D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nei fiumi Serio, Adda, Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

Per quanto riguarda, invece, gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, il richiedente l'autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale è tenuto a verificare, tramite apposita relazione di verifica idraulica, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate in esso convogliate.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento sia alla L.R. 62/85 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento" che a quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/99.

In particolare, nella Legge Regionale sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono fornite anche nell'allegato 5 al Decreto Legislativo. Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere del Consorzio di Bonifica secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno $T = 20$ anni.

6 RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE

6.1 Dimensionamento delle fasce di rispetto

Le fasce di rispetto del RIM comunale sono identificate nella Tav. 2 e si estendono per una distanza che è in linea generale pari a 10 metri. Solo all'interno del perimetro del centro edificato, le fasce di rispetto sono state ridotte a 5 metri, con la prescrizione che

eventuali interventi nella fascia di riduzione debbano essere assoggettati a verifica idraulica.

Per quanto concerne il tratto 023, che decorre lungo il limite del centro edificato, si è utilizzata una fascia di 5 metri sul lato rivolto verso il centro abitato e di 10 metri verso l'esterno.

Sulla base della normativa vigente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Per quanto concerne invece le tubazioni interrato si è considerato l'asse della tubazione.

6.2 Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce

Le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale, all'interno delle fasce di rispetto, sono state definite perseguendo obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, di accessibilità per garantire gli opportuni interventi di manutenzione, di fruibilità, nonché di sicurezza per la popolazione presente nel territorio. Nel RIM comunale, al fine di perseguire gli obiettivi della presente normativa, si impongono i seguenti divieti di carattere generale:

- è vietata qualsiasi nuova edificazione all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti, parzialmente o integralmente ricadenti nelle fasce di rispetto, sono vietati gli interventi che determinino l'aumento di volumetria all'interno delle fasce di rispetto; sono invece consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;
- nelle fasce identificate sono vietate la realizzazione di nuove fabbriche e di scavi, nonché di movimenti di terra ad eccezione di quelli finalizzati all'attività agricola;
- è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiali;
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del Dlgs. 152/1999, che non sia motivato da funzioni di salvaguardia della pubblica incolumità;
- all'interno della fascia compresa nei 4 metri dal piede arginale esterno o sommità della sponda incisa sono vietate, oltre alle attività del comma

precedente, sono vietate tutte le opere che alterano lo stato naturale dei luoghi e in particolare:

- a) le infrastrutture carrali ad eccezione degli attraversamenti (strade urbane e viabilità di campagna, ecc.)
 - b) le recinzioni di qualsiasi tipologia;
 - c) l'impianto di siepi e di nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive; esulano da tale vincolo gli interventi mirati alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il comune fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
 - d) la demolizione o l'alterazione dei muri a secco;
 - e) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe;
 - f) qualsiasi movimentazione di terra, intesa sia come scavi che come nuovi riporti;
 - g) il taglio e l'alterazione della vegetazione di ripa, ad eccezione dei casi previsti dalla L.R. 5 aprile 1976, n.8.
- nelle fasce di rispetto all'interno delle aree urbane le recinzioni, da realizzare esclusivamente con rete metallica e pali facilmente rimovibili, dovranno rispettare una distanza non inferiore a 4,00 metri.

All'interno delle fasce di rispetto sono ammessi:

- la realizzazione di nuovi sentieri pedonali e piste ciclabili con materiali rispettosi dell'ecosistema fluviale, se poste a distanza superiore ai 4 metri dal piede arginale esterno o sommità della sponda incisa;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali (es. acquedotti e fognature) non altrimenti localizzabili se poste a distanza superiore ai 4 metri dal piede arginale esterno o sommità della sponda incisa;

- le opere di difesa spondale radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano di campagna esistente);
- la manutenzione delle opere di difesa spondali già autorizzate o storiche (es. muri a secco);
- gli interventi definiti all'art. 31 della Legge 457/1978, se ammessi.¹

Si evidenzia che ai sensi degli artt. 868, 915, 916 e 917 del Codice Civile i proprietari dei fondi posti lungo i corsi d'acqua sono responsabili della manutenzione delle sponde e degli eventuali danni derivati dall'incuria o dall'abbandono.²

L'Amministrazione comunale, all'interno di una visione complessiva del corso d'acqua e degli interventi esistenti e futuri, si riserva di verificare l'effettiva necessità e validità tecnica-ambientale delle opere richieste e di negare l'autorizzazione qualora si ravvisassero possibili danni al paesaggio e/o al regime idraulico del torrente oggetto della richiesta.

6.3 Attività soggette ad autorizzazione e procedure

Nelle fasce di rispetto tutti gli interventi sono subordinati al parere comunale. Pertanto le opere dovranno essere soggette alle procedure di concessione o autorizzazione edilizia (escluso la Denuncia Inizio Attività) ed approvate con parere scritto dell'esperto ambientale rilasciato dall'Ente Regione Lombardia ai sensi dell'art. 5 della L.R. 18/1997. Per le sole opere di regimazione idraulica dovrà essere rilasciato anche apposito Nulla Osta idraulico (vedi modello allegato).

In generale le modalità per l'intervento lungo il reticolo idraulico minore sono le seguenti:

- le opere potranno essere richieste e realizzate esclusivamente da proprietari frontisti aventi titolo a richiederne l'autorizzazione edilizia;

¹ Per la fattibilità degli interventi bisogna confrontare il P.R.G., lo studio geologico e la normativa nazionale e regionale in materia di tutela del paesaggio e dei beni ambientali.

² Per un più articolato e approfondito esame dell'argomento, si rimanda a tutti gli articoli della sezione IX – *Delle Acque* - del Codice Civile e all'art. 12 del T.U. del R.D. 523/1904.

- le opere in progetto non dovranno in alcun modo creare danno alle proprietà confinanti o poste sulla sponda idrografica diversa da quella oggetto d'intervento;
- le opere da realizzare, oltre ad essere definite nella forma e nei materiali, dovranno essere esattamente individuate e accompagnate da un rilievo della situazione esistente;
- gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, dovranno essere accompagnati da una relazione geologica-idraulica redatta da un tecnico qualificato ed abilitato testante che gli stessi sono progettati nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia. Inoltre è necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico su territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena e quindi le sezioni di progetto dovranno essere valutate secondo le direttive idrogeologiche di Autorità di Bacino e Regione, garantendo per gli attraversamenti 1,00 metro di franco fra l'intradosso e il livello di massima piena.
- le opere proposte dovranno essere adeguatamente studiate al fine del loro inserimento ambientale e che sarà verificato dagli esperti in tutela ambientale in seno alla commissione edilizia previo Nulla Osta degli uffici regionali;
- il richiedente, con apposito scritto, dovrà sollevare l'Amministrazione Comunale di Brusaporto da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, dalla realizzazione dell'opera richiesta e dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi;
- le opere dovranno rispettare le tipologie individuate al successivo articolo 6.4;
- il richiedente dovrà produrre una fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo pari al costo delle opere a garanzia della qualità dell'intervento.

Per le opere caratterizzate da occupazione dell'area demaniale quali attraversamenti aerei di reti tecnologiche, ponti e passerelle, opere in sub-alveo, ecc., dovrà essere

predisposta apposita richiesta di concessione demaniale fluviale rilasciata dal Comune contestualmente agli altri atti autorizzativi.

6.3.1 Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione degli scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate, previo rilascio di Autorizzazione dell'Ente Provinciale in materia di qualità delle acque;

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate mediante relazione idraulica redatta da tecnico qualificato ed abilitato.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Per quanto attiene alla qualità delle acque le principali disposizioni in materia sono contenute nel D.lgs n.152/1999. In particolare il presente regolamento evidenzia che gli scarichi urbani ed industriali sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i tempi e i valori limite di emissione previsti dal "Capo III°: Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi" e dall'allegato 5 del citato decreto legislativo.

Nella tabella seguente si riportano, in relazione alla tipologia delle opere previste, i documenti che dovranno essere forniti dal richiedente l'autorizzazione.

Tipologia delle opere	Richieste, documentazione e provvedimenti
Attraversamenti aerei, ponti e passerelle, attraversamenti in sub-alveo, ecc.	Concessione edilizia o autorizzazione e concessione demaniale Relazione geologica-idraulica
Interventi su edifici esistenti (già consentiti dal P.R.G. e studio geologico)	Concessione edilizia o autorizzazione Relazione geologica-idraulica
Opere di carattere idraulico e di difesa spondale, senza occupazione dell'area demaniale	Concessione edilizia o autorizzazione Nulla Osta Idraulico
Opere di carattere idraulico e di difesa spondale con occupazione dell'area demaniale	Concessione edilizia o autorizzazione e concessione demaniale Nulla Osta Idraulico
Scarichi in acque superficiali	Concessione edilizia o autorizzazione e concessione demaniale Relazione idraulica
Altre opere con occupazione dell'area demaniale	Concessione edilizia o autorizzazione e concessione demaniale Relazione geologica-idraulica

6.4 Carattere e tipologia degli interventi

Le opere che interessano l'alveo dei corsi d'acqua devono in generale rispettare l'habitat e il paesaggio fluviale circostante. Eventuali interventi in zone caratterizzate da un buon grado di naturalità, dovranno adottare tecniche costruttive a basso impatto ambientale, ad es. ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica ³, limitando o escludendo l'utilizzo del calcestruzzo o provvedendo al suo rivestimento mediante pietra a vista, e comunque privilegiando al massimo impiego di materiali vegetali anche in unione con pietrame, legname, acciaio e terra. Gli interventi in zone completamente artificializzate, potranno adottare anche tecniche costruttive diverse, ma dovranno essere autorizzate esplicitamente dall'Amministrazione Comunale sulla base di idonea documentazione progettuale.

³ L'ingegneria naturalistica è una disciplina tecno-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legame ed acciaio.

Gli interventi presi in esame sono i seguenti:

- difese spondali radenti;
- gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture in genere);
- le infrastrutture longitudinali all'alveo (soglie, briglie e derivazioni);
- le opere trasversali al di sotto dell'alveo (sub-alveo) reti tecnologiche, condotte idriche e fognarie;
- scarichi in corsi d'acqua.

Le difese spondali radenti, ossia senza restringimento della sezione d'alveo e con altezza non superiore al piano di campagna esistente, sono realizzate al fine di proteggere l'argine da fenomeni di erosione. Tali opere, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, dovranno essere costruite senza occupare l'area demaniale e nei modi che permettano l'accessibilità al corso d'acqua e la sua manutenzione. In generale tali opere dovranno essere caratterizzate da accorgimenti costruttivi o pendenze tali da permettere l'accesso al corso d'acqua e le condizioni necessarie alla vita dell'ecosistema fluviale.

Gli attraversamenti aerei (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico su territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrogeologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;

- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- avere un franco inferiore ad 1,00 metro tra l'intradosso della struttura e la quota di massima piena.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo posizionati trasversalmente, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Per quanto attiene agli scarichi in corso d'acqua il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e la quota di scarico sia superiore al pelo dell'acqua nei fenomeni di piena, nonché prevedere degli accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. Inoltre dovranno essere attuati tutti quegli accorgimenti di mitigazione ambientale atti a celare l'opera nel corso d'acqua.

6.5 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997.

6.6 Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della Legge 47/1985.

6.7 Procedure per la nuova definizione delle aree demaniali

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il Nulla-Osta Idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del D.lgs 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

6.8 Riscossione di canoni di polizia idraulica

All'interno dell'esercizio dell'attività di polizia idraulica vi è la riscossione dei canoni regionali derivanti dall'occupazione dell'alveo del reticolo minore identificato nelle tavole.

I proventi derivanti dai canoni concessori sono destinati alle spese per l'espletamento delle funzioni di polizia.

Le categorie delle opere soggette a canone, maggiormente riscontrate nel reticolo in esame, sono le seguenti:

- attraversamenti aerei;
- attraversamenti in subalveo;
- tombinature;

Le opere visibili sono puntualmente identificate negli elaborati grafici delle Tav. 3A e 3B. Nella tabella "Allegato C" stralciata dalla citata delibera di giunta regionale e presente nel capitolo Allegati, sono individuati gli importi dei canoni regionali da applicare ai manufatti. In particolare l'applicazione avverrà nei confronti anche delle opere non rilevate nella cartografia o per quelle di futura realizzazione e nei termini previsti dalla legge.

6.9 Norme transitorie

In attesa del parere vincolante della locale Sede Territoriale della Regione si applica la normativa più restrittiva fra il P.R.G. vigente e il citato R.D. 523/1904.

Per la piena operatività della presente normativa e per il pieno esercizio delle attività di polizia Idraulica di competenza comunale, dovrà essere predisposta apposita variante allo strumento urbanistico regolatore.

7 CODICI IDENTIFICATIVI DEL RETICOLO IDRICO MINORE INDIVIDUATO

Al fine di consentire una rapida identificazione degli elementi costituenti il RIM, si è proceduto alla assegnazione di un codice identificativo in quanto, per la maggior parte dei corsi d'acqua rilevati, non sussistono denominazioni precise di uso comune.

Per le rogge di pertinenza del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, si è mantenuto l'originale codice identificativo Sibiter, a cui si è associata anche la denominazione comune. Per tutti i tratti del RIM sono stati riportati anche la lunghezza dei tratti, l'ampiezza delle fasce, ed il nome/codice del collettore di recapito.

La tabella seguente riporta le informazioni essenziali di ciascun tratto di RIM.

Identificativo RIM	Denominazione	Fascia	Recapito	SommaDiLunghezza
0	Fossa Molinara	5	459	694,616
001		10	461	417,499
002		10	004	177,095
003		10	004	235,633
004		10	461	447,743
005		10	461	393,225
006		10	461	190,892
007		10	008	382,516
008		10	009	446,435
009		5	453	512,732
010		10	012	166,188
011		10	012	163,847
012		5	453	226,426
012		10	453	333,646
013		5	012	205,787
014		5	453	482,132
015		5	014	240,058
016		10	019	146,237

Reticolo idrico minore D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 modificato con D.G.R. 1
 agosto 2003 n.7/13950
 Comune di Brusaporto (BG)
 Regolamento

017		10	019	116,247
018		10	020	76,344
019		5	459	370,934
020		5	021	8,567
020		10	021	460,057
021		5	453	255,24
022		10	023	155,461
023		10	033	1031,069
024		10	025	626,719
025		10	023	145,128
026		5	453	61,428
027		10	023	184,979
028		10	023	521,414
029		10	030	214,971
030		5	459	150,751
030		10	459	705,793
031		10	023	405,8
032		10	033	77,93
033		5	459	233,749
034		5	035	189,024
035		5	459	249,857
444	ROGGIA COMONTA DI SERIATE	5	459	167,775
446	ROGGIA PICCIALUNGA	5		999,731
447	ROGGIA PONCHIONE	5		719,392
449	RAMO BOLGHERA	5		3597,914
453	ROGGIA RONCAGLIA	5	459	2250,589
459	ROGGIA BAGNATICA CATTANEA	5	431	3173,454
461	ROGGIA PASSI ALBANA	5	431	1513,905
462	ROGGIA BAGNATICA BRUSAPORTO	5	431	4563,316

I codici da 444 a 462 sono i codici Sibiter dei tratti di roggia di competenza del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca (Allegato D).

La Fossa Molinara è un antico ramo di roggia indicato sulle carte catastali, probabilmente dimesso, ma non compreso nell'allegato D.

8 ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Tabella con tipologia di opere e relativi canoni da applicare (ai sensi della d.g.r. n. 7/13950 del 01.08.2003);

Allegato 2: Fac-simile per richiesta di Nulla Osta Idraulico;

Allegato 3: Documentazione Cartografica in 4 carte (6 tavole)

Allegato 1: CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(D.G.R. 25.01.2002 n° 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 n° 7/13950)

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Porte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Porte carruggiabile sino ad una superficie di 20 m ² :			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m ²	€ 3,04 al m ²	
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m ²	€ 5,07 al m ²	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m ²	€ 10,14 al m ²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo precluda o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

Reticolo idrico minore D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950
 Comune di Brusaporto (BG)
 Regolamento

	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
		Canone	Imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo		
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m):		
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :		
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:		
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m ²
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74
NOTE	Se posizionato su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.		
C	Tombinature		
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)		
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 69,87)
D	Transito di sommità arginale		
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua		
E.1	Pedonale		€ 78,59
E.2	Carrabile		€ 131,82
	nel caso di più rampe, va aggiunto:		
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.		
F	Sfalcio erbe - taglio piante		
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)		
G	Scarichi acque		
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:		
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'imponibile complessivo del canone da versare

Reticolo idrico minore D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950
 Comune di Brusaporto (BG)
 Regolamento

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m):			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m ²	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 68,87)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
F	Stalcio erbe - taglio piante			
F.1	Stalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

Reticolo idrico minore D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 modificato con D.G.R. 1
agosto 2003 n.7/13950
Comune di Brusaporto (BG)
Regolamento

NOTE GENERALI

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).

- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servizio implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

- Per quanto riguarda le tombature, premesso che se le opere di tombatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

- Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

Allegato 2: Nulla Osta Idraulico

[Nulla Osta Idraulico.doc](#)

**Allegato 3: Documentazione cartografica fuori testo in 4 carte (6
tavole)**

Tav1: RETICOLO IDRICO MINORE A SCALA 1:5000

Tav2A: RETICOLO IDRICO MINORE E FASCE DI RISPETTO A SCALA 1:2000

Tav2B: RETICOLO IDRICO MINORE E FASCE DI RISPETTO A SCALA 1:2000

Tav3A: RETICOLO IDRICO MINORE E INTERSEZIONI ANTROPICHE A SCALA
1:2000

Tav3B: RETICOLO IDRICO MINORE E INTERSEZIONI ANTROPICHE A SCALA
1:2000

Tav4: RETICOLO IDRICO MINORE E SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE A
SCALA 1:2000